



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 2 dicembre 2020 n.10

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 7, comma 7, della Legge 26 gennaio 1990 n.15;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 23 novembre 2020;

Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

REGOLAMENTO INTERNO BANDA MILITARE

CAPO I LA BANDA MILITARE

Art. 1

1. La Banda Militare fa parte integrante della Compagnia Uniformata delle Milizie.

Art. 2

1. Fanno parte dell'organico della Banda Militare:
 - il Maestro-Direttore che viene assunto con il grado di Sottotenente pro-tempore;
 - il Capo-Banda con il grado di Sergente Maggiore;
 - il Furiere Segretario-Amministratore con il grado di Sergente;
 - i Militi Bandisti.

Art. 3

1. Potranno far parte della Banda Militare cittadini non Sammarinesi e non residenti con la qualifica di Ausiliari.
2. La loro temporanea assunzione dovrà essere motivata dal Maestro-Direttore, sentito l'Ufficiale Ispettore, sulla base di reali necessità tecniche della Banda Militare.
3. Gli aspiranti ausiliari dovranno presentare domanda indirizzata al Maestro-Direttore, corredata dai seguenti documenti:
 - Certificato di nascita
 - Certificato di residenza
 - Certificato di cittadinanza
 - Certificato penale e carichi pendenti.

4. Il Maestro-Direttore, al quale compete l'accoglimento della domanda, sentito l'Ufficiale Ispettore, dovrà darne notizia al Comando Superiore delle Milizie e disporre affinché copia dei documenti sia trasmessa alla Fureria Generale.

5. Gli Ausiliari godranno di tutti i diritti dei Bandisti effettivi ma non potranno essere arruolati militarmente, pertanto vestiranno l'uniforme priva delle tre penne sul bavero e non potranno ricoprire gradi militari. In questo caso il simbolo delle tre penne sarà sostituito da quello di una cetra.

CAPO II L'UFFICIALE ISPETTORE

Art. 4

1. Il Congresso Militare nomina l'Ufficiale Ispettore con il grado di Maggiore pro-tempore preposto alla sorveglianza e controllo della attività svolta dalla Banda Militare.

Art. 5

1. L'Ufficiale Ispettore ha il dovere:

- a) di intervenire almeno mensilmente alla prove della Banda Militare e qualora ne fosse impedito, avrà cura di informarsi dell'andamento tecnico e disciplinare delle prove;
 - b) di ricevere i rapporti del Maestro-Direttore e di trasmetterli per conoscenza al Comando Superiore delle Milizie;
 - c) di vigilare affinché il Regolamento Organico e Disciplina dei Corpi Militari ed il presente Regolamento vengano applicati correttamente.
2. Sarà sua cura, per quanto possibile recarsi con la Banda Militare nei servizi fuori territorio.

CAPO III IL MAESTRO-DIRETTORE

Art. 6

1. Il Maestro-Direttore comanda la Banda Militare.
2. Ha l'obbligo di risiedere in Repubblica.
3. Dirige la Scuola Musicale della Banda Militare ed è responsabile dell'andamento tecnico e disciplinare sia della Banda Militare che della Scuola Musicale.
4. Viene nominato dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Deputato alle Milizie, sentito il parere del Comando Superiore delle Milizie ed è tenuto all'osservanza della Legge Organica e successive modifiche per i dipendenti dello Stato, del Regolamento Organico e Disciplina dei Corpi Militari e del presente Regolamento.

Art. 7

1. Il Maestro-Direttore ha l'obbligo di impartire regolarmente lezioni e istruzioni a coloro che aspirino a far parte della Banda Musicale, ed anche ai bandisti già effettivi che ne abbiano bisogno o che ne facciano richiesta.
2. Il Maestro-Direttore deve periodicamente informare l'Ufficiale Ispettore dell'andamento della preparazione dei nuovi bandisti e dell'attività di ripasso tecnico e studio dei bandisti.
3. L'attività didattica del Maestro-Direttore può essere completata, previo preventivo protocollo d'intesa fra il Comando Superiore delle Milizie e la Direzione dell'Istituto Musicale, in progetti formativi da realizzare in collaborazione con l'Istituto Musicale Sammarinese e le sue

classi di strumenti a fiato e percussione, preparati congiuntamente con la Direzione stessa e il Consiglio dei Docenti dell'Istituto.

4. Il Maestro-Direttore dovrà garantire la massima disponibilità, sia nel coordinamento, sia, se richiesto, nella docenza attiva, purché ciò sia compatibile con i propri obblighi e impegni istituzionali, ed in conformità con la normativa vigente in materia di orari e contratti di lavoro. 5

Il Maestro-Direttore deve informare periodicamente l'Ufficiale Ispettore circa l'andamento della collaborazione con l'Istituto Musicale.

Art. 8

1. Il Maestro-Direttore ha il dovere di provvedere con la massima urgenza alla copertura di eventuali posti vacanti nella Banda Militare, in osservanza alle procedure previste dal presente Regolamento.

2. Ha facoltà di stipulare anche accordi in materia didattica ed artistica con Enti Musicali Sammarinesi, sentito il parere vincolante dell'Ufficiale Ispettore che a sua volta ha l'obbligo di riferire al Comando Superiore delle Milizie.

Art. 9

1. Per gli esami di passaggio di categoria da allievi a bandisti e da bandisti alla categoria solisti viene nominata una Commissione così composta: dall'Ufficiale Ispettore, dal Maestro-Direttore, dal Capo-Banda e da un rappresentante della categoria solisti indicato dal Maestro-Direttore.

2. In sede deliberativa, qualora non sia raggiunta l'unanimità, il parere tecnico del Maestro-Direttore in considerazione della propria maggiore competenza tecnica, avrà l'effetto di bloccare l'eventuale decisione a maggioranza.

Art. 10

1. Il Maestro-Direttore ha l'obbligo di porre la massima cura nella scelta del repertorio tenendo conto della necessità di ottenere il miglior risultato in relazione alle caratteristiche tecniche del complesso. Egli, nei limiti del possibile, dovrà tenere in considerazione eventuali suggerimenti avanzati dai bandisti.

Art. 11

1. Il Maestro-Direttore ha l'obbligo della stesura delle partiture e delle parti percependo un rimborso spese annuo dietro presentazione della nota all'Amministrazione dello Stato.

2. La nota stessa dovrà essere vistata dall'Ufficiale Ispettore. Tutte le partiture trascritte dal Maestro-Direttore diventano esclusiva proprietà della Banda Militare e vengono conservate nell'archivio musicale.

Art. 12

1. L'Archivio musicale è tenuto con la massima cura dal Maestro-Direttore che si avvale della collaborazione del Capo-Banda e del Furiere.

2. Devono essere elencati tutti i brani musicali esistenti, sia stampati che manoscritti, distinti e classificati in ordine alfabetico e analitico in doppio esemplare; un elenco rimane nell'archivio ed uno viene consegnato all'Ufficiale Ispettore.

Art. 13

1. L'Archivio musicale deve essere utilizzato solo per le attività della Banda Militare.
2. Il Maestro-Direttore non può farne uso per altri scopi senza l'autorizzazione del Comando Superiore delle Milizie.

Art. 14

1. Il Maestro-Direttore ha l'obbligo di:
 - a) dirigere prove infrasettimanali nelle ore serali;
 - b) presenziare e dirigere tutti i servizi ordinari e straordinari nel territorio e fuori della Repubblica.
2. Il Maestro-Direttore ha facoltà di fissare i giorni e l'orario di inizio delle prove che di norma non devono superare la durata di un'ora e mezza e non possono essere tenute nei giorni festivi.

Art. 15

1. Il Maestro-Direttore ha facoltà di assegnare le parti ai Bandisti in base alle loro attitudini e capacità. Può inoltre modificare il programma, anche se già esposto al pubblico, per ragioni tecniche o di forza maggiore.

Art. 16

1. Il Maestro-Direttore, qualora ne abbia i titoli, può impartire lezioni di strumenti a corda e a fiato atti a costituire una orchestra, senza vantare diritti di compenso alcuno nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
2. Egli può svolgere attività di aggiornamento e pratica di cultura musicale, purché ciò non contrasti con le sue primarie funzioni.
3. Le concessioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere compatibili con le attribuzioni obbligatorie, le quali non possono essere in alcun caso trascurate, ed autorizzate preventivamente dal Comando Superiore delle Milizie sentito l'Ufficiale Ispettore della Banda Militare.

Art. 17

1. Al Maestro-Direttore spetta una licenza annuale in relazione a quanto previsto dalla Legge Organica e successive modifiche per i dipendenti dello Stato.
2. In concomitanza con tale licenza, che normalmente si verifica nel mese di Ottobre, la Banda usufruirà del suo periodo di riposo annuale.

Art. 18

1. Il Maestro-Direttore è tenuto a far parte delle Commissioni cui venga invitato a partecipare dagli Organi dello Stato o dal Comando Superiore delle Milizie.

CAPO IV

IL CAPO-BANDA

Art. 19

1. Su proposta del Maestro-Direttore, sentito il parere del Comandante della Compagnia Uniformata delle Milizie e supportata da quello dell'Ufficiale Ispettore, il Comando Superiore delle Milizie nomina un Capo-Banda con il grado di Sergente Maggiore, scelto fra i solisti.

Art. 20

1. Il Capo-Banda deve sostituire, in caso di sua assenza, il Maestro-Direttore in ogni sua mansione; ha inoltre l'obbligo di coadiuvare il Maestro-Direttore durante lo svolgimento del suo Ufficio.

Art. 21

1. Il Capo-Banda deve controllare gli strumenti dei bandisti facendo sì che siano custoditi in perfetto stato di conservazione e funzionamento.
2. Alla fine di ogni anno dovrà presentare un rapporto scritto al Maestro-Direttore anche in merito all'andamento disciplinare della Banda Militare.
3. Questi lo trasmetterà all'Ufficiale Ispettore che riferirà al Comando Superiore delle Milizie per gli eventuali provvedimenti del caso.
4. Nel rapporto dovrà relazionare anche sullo stato degli strumenti, sulla necessità di riparazioni o di eventuali sostituzioni, sullo stato delle uniformi e degli accessori connessi.

Art. 22

1. E' compito del Capo-Banda tenere aggiornato il libro matricola, ove sono registrati i dati personali e di servizio di ogni bandista ed il corredo in dotazione; tiene altresì il registro degli strumenti musicali.

Art. 23

1. Dopo ogni servizio ed ogni volta che ne sia il caso, il Capo-Banda dovrà, entro 24 ore, fare rapporto al Maestro-Direttore delle eventuali infrazioni avvenute.

Art. 24

1. Per lo svolgimento delle mansioni che gli competono il Capo-Banda percepirà un compenso mensile fissato ad ogni ferma, proposto dall'Ufficiale Ispettore e dal Maestro-Direttore, approvato dal Congresso Militare e deliberato dal Congresso di Stato.
2. L'incarico di Capo-Banda può essere ricoperto per tre ferme consecutive per un totale di sei anni. Ad incarico terminato il Sottufficiale conserva il grado militare acquisito pur subordinandosi a chi ne ha assunto la funzione. Ogni ferma ha una durata di due anni. Non può essere nuovamente nominato in tale ruolo se non trascorsi sei anni dall'ultimo incarico.

CAPO V IL FURIERE

Art. 25

1. L'Ufficiale Ispettore ed il Maestro-Direttore, sentito il parere del Comandante della Compagnia Uniformata delle Milizie, previa consultazione dell'Organismo di Base della Banda Militare di cui all'articolo 63, propongono la nomina del Furiere e Segretario-Amministratore scelto fra i bandisti in possesso dei requisiti minimi per poter sostenere i compiti amministrativi e contabili previsti.
2. L'Ufficiale Ispettore, con proprio parere, trasmette la proposta al Comando Superiore delle Milizie a cui compete la nomina con l'attribuzione del grado di Sergente.
3. Nel caso in cui all'interno della Banda Militare, dovessero mancare candidati in possesso dei requisiti minimi richiesti, l'Ufficiale Ispettore richiederà al Comando Superiore delle Milizie di poter attribuire la funzione di Furiere e Segretario-Amministratore ad un Milite appartenente ai Corpi Militari Volontari sulla base di procedura di interpello regolamentata da specifica delibera del Congresso Militare.

Art. 26

1. E' dovere del Furiere tenere aggiornati tutti i registri contabili, il libro dei verbali e l'inventario del materiale esistente in magazzino.

Art. 27

1. Mensilmente, il Furiere dovrà presentare all'Amministrazione dello Stato la proposta di pagamento, vistata dal Maestro-Direttore, dei compensi spettanti ai Bandisti e curarne l'incasso e la distribuzione con la massima sollecitudine.

Art. 28

1. Alla fine di ogni anno, il Furiere, dovrà chiudere il bilancio d'esercizio.
2. Il bilancio dovrà essere preventivamente sottoposto in visione al Maestro-Direttore e all'Ufficiale Ispettore e verrà reso noto ai Bandisti mediante affissione in bacheca.

Art. 29

1. Il Furiere, in caso di assenza del Capo-Banda, dovrà sostituirlo in ogni sua mansione.
2. Il Furiere coadiuverà i superiori nel vigilare sul rispetto dei regolamenti.

Art. 30

1. Il Furiere dovrà controllare l'esistenza di materiali, attrezzature e uniformi, curarne l'inventario e segnalare la necessità di eventuali reintegri. Compete al Furiere l'applicazione dell'articolo 40 del presente regolamento.

Art. 31

1. Per lo svolgimento delle mansioni che gli competono il Furiere e Segretario-Amministratore percepirà un compenso mensile fissato ad ogni ferma, proposto dall'Ufficiale Ispettore e dal Maestro-Direttore, approvato dal Congresso Militare e deliberato dal Congresso di Stato.

2. L'incarico di Furiere e Segretario-Amministratore può essere ricoperto per tre ferme consecutive e non può essere nuovamente riconfermato se non trascorsi sei anni dall'ultimo incarico in tale ruolo.

CAPO VI I BANDISTI

Art. 32

1. I Bandisti sono suddivisi in tre categorie:
 - Allievi;
 - Unica;
 - Solisti.

Art. 33

1. Fanno parte della categoria Allievi tutti gli alunni della Scuola di musica ritenuti idonei dal Maestro-Direttore ad effettuare un periodo di tirocinio all'interno della Banda Militare.
2. Percepiranno un assegno mensile ed un gettone di presenza il cui ammontare sarà fissato ad ogni ferma.

Art. 34

1. Fanno parte della categoria Unica tutti i Bandisti che abbiano superato l'esame per il passaggio da allievi ad effettivi.
2. Essi percepiranno un assegno mensile ed un gettone di presenza il cui ammontare verrà fissato ad ogni ferma.

Art. 35

1. Fanno parte della categoria Solisti tutti i bandisti che abbiano superato l'esame di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.
2. Fermo restando che l'avanzamento di grado per tutte le categorie degli appartenenti alla Banda Militare è disciplinato dal Regolamento Organico e di Disciplina dei Corpi Militari, per quanto attiene alla categoria Solisti, all'atto della nomina in tale categoria, il Bandista ha diritto all'avanzamento di un grado.
3. I Solisti percepiranno un assegno mensile ed un gettone di presenza il cui ammontare verrà fissato ad ogni ferma, proposto dall'Ufficiale Ispettore e dal Maestro-Direttore, approvato dal Congresso Militare e deliberato dal Congresso di Stato.

Art. 36

1. Gli assegni mensili per tutte le categorie degli appartenenti alla Banda Militare verranno aumentati di una percentuale del 5% (cinquepercento) a titolo di scatto di anzianità ogni 5 anni di servizio e fino ad un massimo di 10 scatti.

Art. 37

1. Potranno essere ammessi a far parte della Banda Militare i cittadini Sammarinesi e i forensi residenti, che abbiano compiuto il 18° anno di età e che presentino domanda alla Fureria Generale dei Corpi Militari corredata dai seguenti documenti:

- Certificato di nascita;
- Certificato di cittadinanza;
- Certificato di residenza;
- Certificato penale rilasciato da non più di due mesi;
- Certificato di buona condotta;
- Certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal Servizio Sanità Militare;
- Attestato di studi musicali ed eventuale curriculum.

Art. 38

1. Il bandista non può far parte di altro Corpo bandistico. Tuttavia potrà essere autorizzato dal Maestro-Direttore a partecipare saltuariamente alla attività di altro complesso musicale.

CAPO VII LA FERMA

Art. 39

1. La ferma per la Banda Militare ha una durata di anni 2.
2. Solo per giustificati motivi, riconosciuti dall'Ufficiale Ispettore, che dovrà renderne edotto il Comando Superiore delle Milizie, la ferma potrà essere interrotta o sospesa per un periodo non superiore ad anni uno.

Art. 40

1. Al termine della ferma o al momento dell'interruzione, il bandista sarà tenuto a consegnare strumento, uniformi ed accessori al Furiere, cui compete l'obbligo di fare rispettare la presente norma.

CAPO VIII GLI ALUNNI E GLI ALLIEVI

Art. 41

1. Per essere ammessi alla Scuola musicale, in qualità di aspirante a far parte della Banda Militare, è necessario presentare domanda al Maestro-Direttore, al quale compete la facoltà di accoglierla dandone comunicazione all'Ufficiale Ispettore.

Art. 42

1. Gli alunni dovranno frequentare la scuola nei giorni e negli orari fissati ed attenersi a tutte le prescrizioni del Maestro-Direttore.

Art. 43

1. In caso di ripetute assenze ingiustificate il Maestro-Direttore può procedere alla espulsione dell'alunno dandone comunicazione all'Ufficiale Ispettore.
2. L'alunno espulso non può essere riammesso.

Art. 44

1. L'alunno, che compiuto il corso è considerato idoneo dal Maestro-Direttore, può essere ammesso a far parte della Banda in qualità di allievo.
2. L'allievo non arruolato, pertanto vestirà la stessa uniforme del Bandista effettivo priva del simbolo delle tre penne sul bavero. Il simbolo sarà sostituito da quello della cetra. L'allievo inoltre, non potrà ricevere in dotazione l'arma.

Art. 45

1. Gli allievi non sono soggetti a ferma e possono essere esonerati, dietro loro richiesta, dal Maestro-Direttore che ne darà comunicazione all'Ufficiale Ispettore; alle stesse condizioni possono essere riammessi.
2. Gli allievi esonerati per motivi disciplinari non possono essere riammessi.

Art. 46

1. Il passaggio di categoria da allievo a Bandista effettivo non può avvenire prima di sei mesi di servizio e non oltre i due anni. All'allievo divenuto Bandista effettivo viene rilasciato il Diploma della Scuola della Banda Militare.
2. L'aspirante dovrà esibire i documenti elencati nell'articolo 37 del presente regolamento ad eccezione dell'attestato di studi.

**CAPO IX
IL BIDELLO****Art. 47**

1. La nomina del Bidello al servizio della Banda Militare avviene mediante modalità di selezione stabilite con delibera del Congresso Militare, contenente i requisiti richiesti, le procedure di selezione, indicazione della documentazione da presentare ed i termini per l'inoltro della domanda, il tutto con emanazione di specifico bando pubblico.
2. Il Bidello veste l'uniforme priva del simbolo di arruolamento sostituito da quello della cetra e non porta l'arma. Tali simboli gli competono qualora faccia già parte di un Corpo militare.
3. In questo caso sarà esentato dai servizi presso tale Corpo, dietro ordine del Comando Superiore, per tutto il periodo di appartenenza alla Banda Militare.
4. L'incarico è a termine e l'interessato potrà interrompere anticipatamente il rapporto con un preavviso di almeno sei mesi.
5. L'incarico può essere revocato dal Maestro-Direttore sentito il parere dell'Ufficiale Ispettore per inadempienze.
6. Il Bidello percepisce un compenso fissato ad ogni ferma.

Art. 48

1. Al Bidello è affidata:
 - a) la custodia del Quartiere della Banda Militare, del magazzino e di ogni cosa in essi contenuta;
 - b) deve curare la distribuzione dei materiali del magazzino dietro ordine del superiori;
 - c) deve curare che nulla manchi per il regolare svolgimento delle prove e dei servizi segnalando al Furiere ogni carenza;
 - d) deve provvedere alle piccole riparazioni di attrezzature, arredi e locali del Quartiere.

Art. 49

1. Il Bidello deve provvedere, percependo un rimborso per eventuali spese sostenute, al trasporto di materiali e attrezzature per i servizi della Banda Militare. Durante il trasporto è responsabile dei beni a lui affidati fino al rientro in Quartiere. Può avvalersi dell'aiuto di un facchino retribuito per le operazioni di carico, scarico e montaggio delle attrezzature.

CAPO X**LE PROVE, I SERVIZI E LE RELATIVE AMMENDE****Art. 50**

1. I Bandisti sono tenuti ad intervenire alle prove all'ora fissata ed a tenere sempre un comportamento adeguato al loro stato di militari.
2. L'assenza è giustificata per malattia comprovata da certificato medico, per lutto familiare, per motivi di studio e gravi motivi di lavoro adeguatamente certificati, in tutti gli altri casi preventivamente autorizzati dal Maestro-Direttore.

Art. 51

1. Il ritardo e l'assenza ingiustificata dalle prove e dai servizi sono puniti, salvo quanto previsto dal Regolamento Organico e di Disciplina dei Corpi Militari, con le seguenti sanzioni:
 - il ritardo, entro i primi 15 minuti con l'ammonizione;
 - il ritardo superiore a 15 minuti con la multa pari ad un terzo del gettone di presenza;
 - l'assenza è punita con la multa pari alla metà del gettone di presenza.

Art. 52

1. L'uscita anticipata dalle prove può avvenire solo su autorizzazione del Maestro-Direttore e non dà luogo alla applicazione di sanzioni.

Art. 53

1. L'ammontare delle multe verrà detratto dai compensi e posto in un fondo speciale destinato alle attività sociali e culturali della Banda Militare, il cui utilizzo sarà deliberato a maggioranza dai Bandisti previo accordo con il Maestro-Direttore e con l'Ufficiale Ispettore.

Art. 54

1. I Bandisti devono presentarsi ai Servizi puntualmente all'ora e nei luoghi stabiliti, con le uniformi e gli strumenti in perfetto ordine.

Art. 55

1. La Banda Militare è tenuta a prestare servizio nelle seguenti occasioni e festività dello Stato:
 - 5 FEBBRAIO: S. Agata (pomeriggio e sera);
 - META' MARZO: Elezione Capitani Reggenti;
 - 25 MARZO: Arengo e Festa delle Milizie;
 - 1 APRILE: Insediamento Capitani Reggenti;

- APRILE: Concerto in onore dei nuovi Capitani Reggenti;
- MAGGIO/GIUGNO: Corpus Domini;
- 31 LUGLIO: Scampo Garibaldi;
- 3 SETTEMBRE: San Marino (mattino e pomeriggio);
- META' SETTEMBRE: Elezione Capitani Reggenti;
- 1 OTTOBRE: Insediamento Capitani Reggenti;
- OTTOBRE: Concerto in onore dei nuovi Capitani Reggenti.

Art. 56

1. Oltre ai servizi sopraindicati la Banda Militare è tenuta ad effettuare concerti nei mesi da giugno a settembre, autorizzati dal Comando Superiore delle Milizie e dal Deputato alle Milizie.
2. Le date e gli orari dei concerti saranno stabiliti dal Maestro-Direttore in accordo con l'Ufficiale Ispettore.
3. La Banda Militare è tenuta altresì ad effettuare servizi in tutte le altre occasioni disposte o autorizzate dal Comando Superiore delle Milizie e dal Deputato alle Milizie.

Art. 57

1. Ogni servizio si intende come prestato a tutti gli effetti se la Banda Militare, trovandosi presente in loco nel giorno e nell'ora stabilita, non potesse, causa il maltempo o qualsiasi altro impedimento, svolgerlo regolarmente.

Art. 58

1. L'assenza dei Bandisti dai servizi è giustificata nei modi e per le cause previste dall'articolo 50, comma 2, del presente regolamento.

Art. 59

1. Le infrazioni che a giudizio del Maestro-Direttore, sentito il parere dell'Ufficiale Ispettore, vengano giudicate di particolare gravità in quanto lesive del prestigio della Banda Militare, sono punite con le sanzioni previste dal Regolamento Organico e di Disciplina dei Corpi Militari.

CAPO XI DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 60

1. L'ammontare dell'assegno mensile, dei gettoni di presenza e di eventuali altri compensi spettanti ai Bandisti, nelle varie categorie ed il compenso mensile per il ruolo di Bidello, vengono fissati all'inizio di ogni ferma, su proposta dell'Ufficiale Ispettore e del Maestro-Direttore previa approvazione del Congresso Militare e deliberati dal Congresso di Stato.
2. Ai componenti della Banda Militare non sarà dovuto, per le ordinarie attività, alcun ulteriore compenso al di fuori di quelli esplicitamente previsti dal presente regolamento.

Art. 61

1. Ogni bandista che lasci la Banda Militare dopo aver prestato servizio per un minimo di 35 anni, ha diritto a richiedere, tramite l'Ispettore del Corpo, un premio di fine servizio.

2. L'Ispettore, sentito il Maestro-Direttore, riferisce al Comando Superiore delle Milizie che, verificato lo stato di servizio del richiedente, inoltrerà la richiesta al Congresso di Stato per l'opportuna delibera di erogazione.

3. Il premio di fine servizio è stabilito nella misura del 20% (ventipercento) degli assegni percepiti nell'ultimo anno di servizio, con deliberazione del Congresso di Stato, e la sua imputazione dovrà essere prevista sugli appositi capitoli di bilancio della Banda Militare.

Art. 62

1. Il Capo-Banda è tenuto a consegnare ad ogni Bandista copia del presente Regolamento e copia del Regolamento Organico e di Disciplina dei Corpi Militari.

CAPO XII ORGANO DI BASE DELLA BANDA MILITARE

Art. 63

1. Viene istituito un Organo di Base costituito da tre delegati eletti con voto diretto, nominativo e segreto dai componenti della Banda Militare.

2. Gli eletti restano in carica due anni e vengono nominati all'inizio di ogni ferma qualora, per qualsiasi causa, cessino anticipatamente il mandato sono sostituiti per il periodo residuo dai Bandisti che nella graduatoria delle votazioni seguono immediatamente l'ultimo degli eletti.

Art. 64

1. L'Organo di Base ha il compito di prospettare al Maestro-Direttore le istanze relative alle attività culturali, ricreative, assistenziali e di promozione sociale riguardanti la Banda Militare e di coadiuvarne la Direzione nella messa in opera delle stesse.

2. L'organismo di base viene altresì consultato per la nomina del Furiere e Amministratore di cui all'articolo 25 del presente Regolamento e per aspetti generali inerenti l'attività della Banda Militare.

Art. 65

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento non si applicano le norme del Decreto 19 giugno 1997 n. 62.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 dicembre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Elena Tonnini

